R.G. 3365 /2019 V.G.

TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara, in persona dei sigg.:

dott.	Paolo Sangiuolo	Presidente rel ed est.
dott.	Mauro Martinelli	Giudice
dott.ssa	Maria Marta Cristoni	Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso da:

[redacted] con l' Avv. NATATI ANGELA

e

[redacted] con l'Avv. [redacted]

e

Pubblico Ministero

intervenuto

***

Con ricorso ritualmente notificato il sig. [redacted], premesso che in sede di separazione era stato previsto, fra l'altro, che il figlio [redacted] (n. [redacted]), sarebbe stato collocato presso l'abitazione materna, in [redacted], esponeva che nell'agosto 2019 la moglie aveva comunicato il suo imminente trasferimento in [redacted]eso;
assumeva il ricorrente che tale decisione, attuata nonostante l'esplicito dissenso del marito, rendeva necessaria una modifica della regolamentazione in essere.
Ferma la collocazione del figlio presso la madre, chiedeva che la sig.ra [redacted] accompagnasse il piccolo in [redacted]o il primo ed il terzo fine settimana del mese affinchè potesse stare con il padre dalle ore 12.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica.
Nella seconda e nella terza settimana del mese il padre si sarebbe recato in Lentato per trascorrere alcune ore con il figlio (dalle 17.00 alle 20.00).
Chiedeva altresì la condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 709 ter c.p.c. e la riduzione del contributo al mantenimento (da 200) a 100 euro mensili in ragione delle spese connesse alla frequentazione.

***

Parte resistente si opponeva alla domanda evidenziando che il trasferimento in [redacted] era stato dettato da ragioni di crescita professionale; la sig.ra [redacted], *"fino al mese di agosto 2019 era in forza al Comune di [redacted]a con qualifica di collaboratrice scolastica (bidella) e ciò sebbene ella fosse in possesso di ben due lauree: una in pedagogia ed una in scienza dell'educazione.*

Allorquando le si è presentata l'opportunità di essere assunta con la ben più consona qualifica di insegnante presso la Fondazione Generiamo, non ha ovviamente esitato a partecipare alle selezioni":
Sosteneva, inoltre, che il padre aveva marginalmente partecipato alla vita del figlio e non aveva incrementato la frequentazione, così come invece concordato in separazione.

Firmato Da: SANGIUOLO PAOLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6435d725f4374b20

Si opponeva alla regolamentazione proposta dal ricorrente, evidenziando l'inopportunità di sottoporre il piccolo alla fatica di lunghi viaggi in treno.
Chiedeva quindi che il padre vedesse il figlio a settimane alterne, dichiarandosi disposta ad accompagnare il piccolo fino alla stazione di [redacted]
Chiedeva inoltre un aumento del contributo al mantenimento in ragione della riduzione retributiva conseguente al trasferimento.
Nelle memorie conclusive il ricorrente modificava parzialmente le domande, chiedendo che la madre accompagnasse il figlio "il primo, il secondo ed il quarto fine settimana del mese, dal sabato mattino alle ore 12, allorquando la madre si curerà di accompagnarlo a proprie spese presso la residenza paterna, sino alla domenica alle ore 18, allorquando la madre si curerà di riprenderlo presso la residenza paterna e riportarlo presso la propria a sue spese":
2) Durante le vacanze Natalizie [redacted] starà con il padre quattro giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale che diventeranno sette giorni a partire dalle festività natalizie 2020; durante le vacanze Pasquali [redacted] starà con il padre tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua che diventeranno quattro giorni a partire dalla Pasqua 2021; durante le vacanze estive ciascun genitore potrà trascorre fino a 15 giorni anche consecutivi con il figlio, che diventeranno 21 a partire dall'estate 2021. Il periodo prescelto dovrà essere comunicato entro il 30 maggio di ogni anno;
3) Il padre continuerà a contribuire al mantenimento di [redacted] corrispondendo alla madre entro il 28 di ogni mese la somma di € 200=, ovvero, € 100=, ovvero somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia, al fine di ripristinare il principio di proporzionalità, laddove l'incontro fra padre e figlio dovesse essere ordinato in provincia di [redacted];

***

Osserva preliminarmente il Collegio che il ricorrente non ha richiesto la modifica della collocazione del figlio, espressamente riconoscendo l'opportunità di non mutare il regime in essere.
Il comportamento della madre è comunque censurabile poiché dettato da motivazioni di carattere egoistico (miglioramento dell'attività professionale) e non rispondenti all'interesse del minore.
La sig.ra [redacted] va quindi formalmente ammonita perché adempia puntualmente alle prescrizioni stabilite in tema affidamento condiviso.

**

Sulla frequentazione.
Il trasferimento del minore in [redacted] rende ovviamente necessaria una rimodulazione della frequentazione ma non come richiesto dal ricorrente, giunto a formulare domande che, se ritenute fondate giuridicamente e nel merito, costringerebbero un bimbo di due anni a tre faticosi viaggi mensili [redacted].
Considerato che la madre ha infine (memoria del dichiarato la propria disponibilità a recarsi a [redacted] una volta al mese, si dispone che il padre possa vedere il figlio a fine settimana alternati con le seguenti modalità:
a) quando la madre accompagnerà il figlio a [redacted], dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 9.00 alle ore 14.30 della domenica, quando il piccolo sarà riconsegnato alla madre presso la stazione delle Ferrovie;
b) quanto il padre si recherà a [redacted], dalle ore 11.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 10.00 alle ore 18.00 della domenica.

Firmato Da: SANGIUOLO PAOLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6435d725f4374b20

c) ove lo ritenga possibile e opportuno, il padre potrà recarsi a Lentate anche in un terzo fine settimana, con preavviso di almeno due settimane; detto terzo fine settimana non sarà sostitutivo di quello di spettanza ma vi si aggiungerà.
Nel periodo natalizio, sette giorni, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno; nel 2020 il minore trascorrerà il giorni di Natale con la madre:
nel periodo pasquale, tre giorni, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell' Angelo; nel 2020 il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre.
Nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio), due settimane anche non consecutive. In caso di disaccordo, la scelta spetterà alla madre negli anni pari.
A partire dalle vacanze pasquali del 2020 il minore potrà pernottare con il padre anche nei fine settimana.

**

Sul contributo al mantenimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che la retribuzione della resistente è diminuita ma le conseguenze della scelta della sig.ra [redacted]a non possono ricadere sul ricorrente, già onerato dalle spese di viaggio.
Considerato che la resistente vive presso i genitori e che ha manifestato l'intenzione di vendere l'abitazione gravata da mutuo, si dispone una riduzione del contributo al mantenimento ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche; c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici; b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto; c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; d) gite scolastiche senza pernottamento; e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari; rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede Universitaria .
5) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica.
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):

Firmato Da: SANGIUOLO PAOLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6435d725f4374b20

a) Campi estivi b) Baby- sitter
La quota della spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso.
Il mantenimento andrà versato entro il giorno cinque del mese.
Le spese di giudizio, compensate in misura del 50% a causa del contenuto accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza e sono liquidate, per l'intero, in € 2.230, 00 per compensi ed € 98,00 per spese

P.Q.M.

Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni riportate nel decreto di omologa emesso dal Tribunale di Ferrara in data 5.12.2018, dispone come da parte motiva.
Condanna parte resistente al pagamento del 50% delle spese di giudizio così liquidate in € 1.115,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre IVA , CPA e rimborso spese generali
Ferrara, 9.1.2020

Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo

Firmato Da: SANGIUOLO PAOLO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 6435d7254374b20